

STATUTO

LA CASA DI FREEDOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR BELVEDERE -
STRADA CARANCINO 76-78

Numero REA: SR - 150978

Codice fiscale: 01824340895

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della Società "LA CASA DI FREEDOM Società Cooperativa So-	
	ciale", con sede in Siracusa.	
	T I T O L O I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - E' costituita una Società Cooperativa deno-	
	minata: "LA CASA DI FREEDOM Società Cooperativa Sociale".	
	Articolo 2 - La cooperativa ha sede nel comune di Siracu-	
	sa.	
	L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere fi-	
	liali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'e-	
	stero. E' altresì attribuito alla competenza dell'Organo	
	Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento	
	della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al	
	trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere proro-	
	gata con delibera dell'assemblea straordinaria.	
	T I T O L O II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - La Cooperativa, senza alcun fine di lucro,	
	si propone, con spirito mutualistico, di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui

all'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di soli-

darietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone

disagiate, nei settori della assistenza sociale, sanita-

ria, socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e

formazione, di tutela dei diritti civili, in favore di

soggetti svantaggiati e, in ogni caso, le attività previ-

ste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In particolare la società cooperativa intende:

- promuovere la solidarietà e l'accoglienza verso i debo-

li, i poveri, gli emarginati e i cittadini stranieri;

- condividere le necessità materiali e morali di chiunque

si trovi nel bisogno in vista della sua autonomia e del

suo inserimento sociale;

- promuovere e coordinare iniziative volte a conoscere e

a dare voce alla povertà presente sul territorio.

A tal scopo la società cooperativa intende promuovere,

realizzare e gestire:

- centri di ascolto, di prima accoglienza e comunità al-

loggio in favore delle categorie deboli della popolazione

(minori, anziani, immigrati, nomadi, detenuti, diversa-

mente abili, rifugiati politici, ecc.);

- ogni altra attività, iniziativa od intervento finaliz-

zati al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui

	sopra.	
	La società cooperativa potrà svolgere attività diretta-	
	mente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie	
	in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti	
	dal D.Lgs. 4.12.97 n.460 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Coo-	
	perativa potrà stipulare convenzioni anche con persone	
	specializzate, ove non ve ne siano disponibili tra i soci	
	per comprovati motivi funzionali della società; aderire a	
	consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o co-	
	munque congruenti; assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non;	
	aderire ad altri enti o organismi economici, morali, cul-	
	turali ed assistenziali; compiere tutte le operazioni di	
	ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare,	
	compresa l'apertura di conti correnti e l'assunzione di	
	muti ipotecari; accettare lasciti e donazioni.	
	La Società Cooperativa potrà partecipare a gare di appal-	
	to, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni	
	necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la	
	cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sus-	
	sidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze	
	in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro	

	ente, e di tutte le leggi emanate ed emanande, servendosi	
	per la progettazione, l'esecuzione e l'assistenza dei la-	
	vori di tecnici specializzati.	
	T I T O L O III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile	
	ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i mede-	
	simi dovranno essere tutti persone fisiche, come stabili-	
	to dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.	
	I soci si impegnano a partecipare personalmente all'atti-	
	vità che costituisce l'oggetto sociale. I soci si distin-	
	guono in:	
	a) Soci volontari, intesi nella dizione dell'art. 2 della	
	L. 381/1991, che prestano la loro opera gratuitamente	
	nell'attività della cooperativa. Essi non hanno diritto a	
	nessuna forma di retribuzione e possono essere loro rim-	
	borsate solo le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate. Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	b) I soci lavoratori, vale a dire coloro che svolgono o	
	che sono interessati a svolgere la propria attività pro-	
	fessionale e lavorativa esclusivamente a favore della	
	cooperativa.	

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con me-

todo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Salvo quanto disposto al secondo comma del superiore articolo 5, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere-

re.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con ri-

guardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - La Società, finché adottati le norme della Società a responsabilità limitata, può emettere strumenti finanziari solo se privi di diritti amministrativi e da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

T I T O L O IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 9 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizio-

ne di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo

e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 12 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 13 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio

uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma del superiore articolo 13;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 16 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente, nei termini da stabilirsi dall'Organo

Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 16 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 17 - Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 18 - Le quote non possono essere sottoposte a

pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita

nel successivo articolo 20;

d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 20 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 21 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci

lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 22 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 23 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia,.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonché agli

amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipano all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 24 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno *novanta giorni* nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a

tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 25 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 26 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto

favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi decorsi almeno ventiquattro ore e non oltre i dieci giorni dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 27 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 28 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 29 - La Società può essere amministrata, alternativamente, o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri oppure da due o più amministratori con poteri congiunti,

disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, eletti anche tra non soci dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 2386 codice civile. Nel caso, però, la società sia amministrata da due amministratori e venga per qualsiasi causa a mancare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.

Articolo 30 - Qualora la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione i Consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza,

con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti tutti i consiglieri ed assiste il sindaco, ove nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 31 - L'organo amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli at-

ti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Articolo 32 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori (per questi ultimi come infra meglio specificato) spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri in via disgiunta ed altri in via congiunta. Allo stersso modo spettrà loro la rappresentanza della Società.

In mancanza di precisazione, nell'atto di nomina, delle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori disgiuntamente fra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi di urgenza per evitare un danno alla società.

Nel caso di amministrazione disgiunta, sulla eventuale opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro intenda compiere saranno competenti a decidere i soci.

In tutti i casi possono essere nominati direttori, istitori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33 - Quando sia obbligatorio per legge, ovvero venga deliberato dall'assemblea, la Società nominerà il Sindaco unico che resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Sindaco é rieleggibile ed il suo compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Il Sindaco esercita anche il controllo legale dei conti della Società ed ha tutti i poteri ed i doveri previsti dallo statuto e dalle corrispondenti disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Le determinazioni del sindaco dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 34 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.	
	Articolo 35 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 36 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul-	

25 di 25